

## TRIBUNALE DI TARANTO

### 1<sup>a</sup> Sezione Penale

in composizione monocratica

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Giudice Dr.ssa Anna Lucia Zaurito, all'udienza del 10.1.2022,

con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Stella Panariti, V.P.O,

l'assistenza dell'Assistente Giudiziario D.Q..

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

D.N., nato a T., il (...) e residente a M. di G. (T.), in via I. S., n. 6

Libero, presente

IMPUTATO

nel procedimento n. .../2015 R.g. Dib.

del reato di cui all'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie P.C. con frequenti ingiurie e minacce.

In ..., 28.11.2014, con permanenza

nel procedimento n. .../2016 R.g. Dib.

a) del reato di cui all'art. 6 L. n. 154 del 2001 perché eludeva l'ordine di protezione previsto dall'art. 342 ter c.c. emesso dal Tribunale di Taranto in data 25.02.2015 con il quale gli veniva ordinato la cessazione di ogni condotta pregiudizievole nei confronti della moglie P.C., l'immediato allontanamento dalla casa coniugale per la durata di mesi sei e di non avvicinarsi per la durata di mesi sei ai luoghi abitualmente frequentati da lei, nemmeno in prossimità degli stessi;

b) del reato di cui all'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie P.C. con frequenti minacce, ingiurie come "brutta puttana", appostamenti e pedinamenti.

In ..., 24.08.2015

Con l'intervento del difensore di fiducia Avv. ...(foro di Taranto), presente

Parte civile

P.C., nata a L., l(...), residente in G., via S., n. 6, assente

Con l'Avv. ...(foro di Taranto), presente

### **Svolgimento del processo**

Con decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2015 D.N. veniva tratto innanzi al Tribunale di Taranto per rispondere dei reati ascritti in imputazione e in epigrafe riportati.

Alla prima udienza del 1 febbraio 2016 il Tribunale, dato atto della costituzione di parte civile nell'interesse di P.C., disponeva un rinvio ad altra data per l'inizio dell'attività istruttoria.

All'udienza del 14 novembre 2016 il difensore dell'imputato chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per violazione del divieto di ne bis in idem e produceva a sostegno della sua richiesta la sentenza n. 2061 del 16 giugno 2016, emessa dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica nell'ambito del procedimento contrassegnato da n. .../2016 R.G.N.R. e n. .../2016 R.G. Dib., con cui il D. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. in relazione a fatti commessi in danno dell'odierna persona offesa in M. di G. (T.), in data 26 marzo 2016. Il Tribunale rigettava la suddetta richiesta e disponeva un rinvio, stante l'istanza del difensore dell'imputato di riunire il presente procedimento (recante n. .../2014 R.G.N.R. - n. 8263/2015 R.g. Dib.) con quello contrassegnato da n. .../2015 R.G.N.R. - n. .../2016 R.g. Dib.

All'udienza del 29 maggio 2017 il Tribunale, sentite le parti, disponeva il differimento del processo ad altra data a causa del legittimo impedimento - come da istanza depositata dal difensore del D. e corredata da apposita certificazione medica - dell'odierno imputato (con sospensione della prescrizione).

All'udienza del 12 marzo 2018 il processo subiva un ulteriore rinvio, non essendo il procedimento trattabile dal G.o.t. in ossequio alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-27060 del 19.12.2005 e al provvedimento del Presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Taranto dell'11.12.2017.

All'udienza del 29 ottobre 2018 il Tribunale rigettava l'istanza di differimento avanzata per ragioni di salute dal difensore dell'imputato e, ritenuti sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del presente procedimento con quello contrassegnato da n. .../2015 R.G.N.R. - n. .../2016 R.g. Dib. (procedimento nel quale era stato disposto il rinvio a giudizio con

decreto dell'11 ottobre 2016 ed erano state celebrate le seguenti udienze: del 7 dicembre 2016 in cui veniva avanzata dal difensore del prevenuto richiesta di riunione con il presente processo; del 29 maggio 2017 in cui veniva disposto un differimento per legittimo impedimento dell'imputato; del 12 marzo 2018 in cui il processo subiva un ulteriore differimento per non essere il G.o.t. deputato alla sua trattazione; del 29 ottobre 2018 in cui veniva disposta la riunione con il presente processo). Il giudice dichiarava, pertanto, aperto il dibattimento e ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti in quanto non manifestamente irrilevanti ai fini del decidere e conformi alle previsioni di legge. In tale udienza il Pubblico Ministero produceva, altresì, il provvedimento emesso, ai sensi degli artt. 342 bis e ss. c.c., nei confronti dell'odierno prevenuto dal Tribunale civile di Taranto in data 25 febbraio 2015 e il successivo provvedimento di conferma adottato dalla medesima autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 736 bis, co. 3 c.p.c. in data 5 maggio 2015.

All'udienza dell'11 marzo 2019 il Tribunale disponeva procedersi ad istruttoria mediante escussione dei testi d'accusa (P.C., P.A. e D.M.). Le parti prestavano, altresì, il consenso all'acquisizione agli atti del fascicolo del dibattimento e alla conseguente piena utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da P.A., dinanzi ai Carabinieri della stazione di ... in data 5 dicembre 2014, e da D.M., innanzi ai Carabinieri della stazione di ... in data 14 dicembre 2014.

All'udienza del 28 ottobre 2019 il processo veniva rinviato a causa del legittimo impedimento - come da istanza depositata dal difensore del D. e corredata da apposita certificazione medica - dell'odierno imputato (con sospensione della prescrizione per sessanta giorni a decorrere dal 30 ottobre 2019).

Disposto un differimento d'ufficio, regolarmente comunicato alle parti, in base alle disposizioni della normativa emergenziale (art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con sospensione dei termini di prescrizione sino all'11 maggio 2020), alla successiva udienza del 21 settembre 2020 il giudice rigettava l'istanza di differimento avanzata dal difensore dell'imputato per concomitanti impegni professionali e, stante l'assenza dell'imputato, disponeva acquisirsi il verbale di interrogatorio delegato reso dal prevenuto in data 18 gennaio 2016 e il verbale di ratifica della querela sporta dal D. in data 8 settembre 2015.

L'udienza dell'11 gennaio 2021 veniva differita non essendo il procedimento trattabile dal G.o.t., oltre che in osservanza delle prescrizioni relative al contenimento dell'attività giudiziaria per fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica, impartite con i decreti del Presidente del Tribunale di Taranto nn. 55 e 80 del 2020.

All'udienza del 7 giugno 2021, non essendo il procedimento trattabile dal G.o.t. e stante il protrarsi dell'assenza del giudice titolare, il processo veniva trasmesso ad un altro magistrato in conformità al decreto del Presidente del Tribunale di Taranto n. 15 del 25 gennaio 2021.

All'udienza del 5 luglio 2021 il processo veniva ulteriormente rinviato ad un diverso magistrato, in attuazione dei criteri di redistribuzione dei procedimenti penali dettati dal summenzionato decreto del Presidente del Tribunale di Taranto n. 15 del 25 gennaio 2021.

All'udienza dell'8 ottobre 2021 si disponeva la trasmissione del procedimento innanzi al giudice originariamente deputato alla sua trattazione conformemente ai decreti nn. 15 e 109 del 2021 e delle tabelle organizzative del Tribunale di Taranto.

All'udienza del 18 ottobre 2021 il processo perveniva per la prima volta innanzi a codesto giudicante il quale rinvia ad altra data per il prosieguo.

All'udienza del 10 gennaio 2022 questo giudicante dava atto che occorreva procedere a rinnovazione dibattimentale. Le parti si riportavano alle richieste di prova in precedenza formulate e prestavano concordemente il consenso alla rinnovazione dell'istruttoria espletata mediante lettura, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi escussi e degli atti assunti nel corso del dibattimento. In tale udienza l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, dopodiché il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria ed utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, invitando le parti a concludere. Sulla base delle conclusioni delle parti in epigrafe riportate il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni nel termine di novanta giorni.

## **Motivi della decisione**

### **1. L'istruttoria**

Le risultanze istruttorie fondano, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di maltrattamenti a lui ascritti.

Prima granitica fonte di prova è, invero, costituita dalle dichiarazioni compiute in sede di escussione testimoniale dalla stessa persona offesa, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in considerazione della coerenza e spontaneità del suo narrato nonché della sussistenza di elementi di riscontro alle stesse fomiti dall'ulteriore attività istruttoria espletata.

Invero, P.C., moglie dell'odierno imputato, ha compiutamente descritto nel corso del proprio esame l'angosciante situazione in cui da tempo versava a causa dei comportamenti violenti, mortificanti ed umilianti posti in essere nei suoi confronti dal D.. La persona offesa premetteva di aver contratto matrimonio con il prevenuto nell'aprile del 1976, specificando che dal rapporto matrimoniale erano nati due figli (M. e D., rispettivamente di anni quarantuno e trentotto). La P. rammentava che, sin dall'inizio della relazione coniugale, il rapporto con il D. non era stato sereno in quanto il prevenuto era solito adottare comportamenti aggressivi, ponendo in essere atti di violenza fisica - spesso per banali motivi - anche mediante il lancio di oggetti. Richiamava alla memoria un primo episodio occorso nel 1982 allorquando, a causa della mancata ultimazione di un appartamento da parte del di lei padre in Ginosa Marina, il prevenuto la picchiava e le sferrava un pugno all'occhio (tanto da avere il viso "tutto nero"), per poi intimarle che l'avrebbe cacciata dalla casa familiare ove abitavano ubicata in Taranto. Precisava che, a seguito della siffatta vicenda, andava a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori e, nondimeno, animata da un senso di vergogna, decideva poco tempo dopo di perdonare il prevenuto. La P. dichiarava di essere, pertanto, tornata ad abitare con il marito nell'appartamento - nel frattempo ultimato dal di lei padre e ubicato in M. di G. - e che per i primi due-tre anni la situazione familiare era apparentemente tranquilla per poi degenerare nuovamente. Chiariva che il prevenuto si era da sempre comportato nei suoi confronti, nel corso della relazione matrimoniale, come un padrone e l'aveva percossa con schiaffi, pugni e calci tanto da riportare spesso dei segni e lividi sul corpo (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 9, che l'imputato la colpiva "Con le mani, l'ho detto. Uno schiaffo, un pugno, un calcio, per cui ho avuto anche dei segni che non ho mai denunciato"). In

proposito, specificava di non essersi recata mai al pronto soccorso, affinché le venissero prestate le necessarie cure mediche, perché provava un senso di vergogna. La persona offesa aveva, peraltro, timore delle reazioni assolutamente imprevedibili e inaspettate del marito il quale le proibiva anche di frequentare i suoi familiari, recriminandole di stare sempre insieme "con quella puttana di tua sorella" (cfr. pag. 27 del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., nonché pagine 22 e 23 ove la querelante definiva il prevenuto come una persona assolutamente imprevedibile e dalle molteplici personalità e rispondeva affermativamente alla domanda del pubblico ministero che le aveva chiesto se avesse timore a fare qualsiasi stante l'impossibilità di immaginare quale sarebbe stata la reazione del marito). Nel ripercorrere le diverse condotte perpetrate dal coniuge nel corso della vita matrimoniale, la P. riferiva anche che il prevenuto, allorché ritornava a casa dopo essersi occupato dalla spesa, lanciava la merce acquistata e imprecava nei confronti della moglie e dei figli (cfr. pag. 29 del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C.). La denunciante rammentava, altresì, che in un'ulteriore occasione, in cui si trovava in spiaggia, il D., non avendola trovata al solito posto, le aveva versato addosso una bottiglia di acqua ghiacciata. Specificava che nel corso dei litigi, spesso insorti anche per questioni banali, l'imputato era solito appellarla con espressioni ingiuriose del seguente tenore "puttana, zoccola, bocchinara" ... "sta buttan, t'agghia accattai' tant' ... "I vestiti di sera. Ti ho fatto andare vestita come una regina. Ti ho comprato oro, tutto" (cfr. rispettivamente pagine 12 e 30 del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C.). Tali epiteti le venivano rivolti non solo all'interno dell'abitazione familiare, ma a far data dal 2013 anche per strada e dal balcone di casa. Richiamava alla memoria un ulteriore episodio di aggressione fisica verificatosi intorno all'anno 2015, allorché il D. le aveva sferrato un pugno all'occhio. Ammetteva che, nel corso del rapporto coniugale, vi erano stati periodi in cui il prevenuto non aveva posto in essere atti di aggressione fisica, per poi rammentare che in un'altra occasione era stata costretta a chiedere l'intervento dei carabinieri e, nondimeno, anche in siffatta situazione decideva di non sporgere denuncia. Si trattava, nello specifico, di un episodio in cui la denunciante si trovava in spiaggia e il marito la raggiungeva esternando le sue recriminazioni, di talché ella tornava a casa e, tuttavia, trovava il cancello chiuso e le veniva impedito dal prevenuto di entrare all'interno dell'abitazione familiare.

Ribadiva che l'intera vita matrimoniale era stata quotidianamente connotata da episodi di violenza sia fisica che morale e che la situazione era degenerata tanto da diventare oramai insostenibile a far data dal 2013, in coincidenza con la morte del padre della persona offesa (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 14, che dal 2013 "non è stato più possibile vivere" e che la violenza perpetrata ai suoi danni era non "sempre fisica, anche moralmente. Ti fa sentire proprio male. Ti offende, ti deprime. Ti fare stare male"; cfr., pag. 16 ove la denunciante dichiarava "dal 2015 è stata una continuazione"). In particolare, dal 2013 il D. era solito affacciarsi dal balcone di casa e insultare la denunciante e i di lei familiari, apostrofandoli con gli epiteti "ladri" e "grandissime puttane". Il prevenuto, peraltro, minacciava spesso di incendiare la casa coniugale ed anche l'abitazione adiacente di proprietà della sorella della persona offesa. Tale comportamento dell'imputato, secondo la P., era dovuto a questioni di natura economica, oltre che alla profonda invidia che il D. covava nei confronti dei familiari della persona offesa e alla circostanza per cui l'abitazione familiare non era stata intestata da parte del padre della moglie direttamente al prevenuto (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 15, che "lui ha sempre avuto questa cosa che mi

doveva distruggere la casa perché mio padre non gliela ha intestata e quindi lui me la doveva bruciare"). In alcune circostanze l'imputato, peraltro, lanciava dei blocchi di ferro dal terrazzo dell'abitazione e siffatto contegno distruttivo veniva posto in essere anche all'interno della casa familiare; in particolare, il D., nella convinzione che la moglie fosse sempre impegnata a girovagare e non provvedesse ad effettuare le pulizie domestiche, soleva tirare tutti i cassetti fuori dagli armadi e svuotarli (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 18, che "Quando ritornavo a casa dopo due o tre giorni di lavoro, mi faceva trovare i cassetti tutti dell'armadio tutti per terra e ci passava da sopra, perché diceva che dovevo essere a casa a pulire la casa"). Nei periodi in cui la persona offesa andava a lavorare o cercava un'occupazione, al fine di contribuire economicamente alle spese familiari, accadeva anche che il prevenuto le sputasse in volto (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 21, che "quando andavo a lavorare, che facevo qualche giorno di lavoro, ormai non c'è più bisogno di nascondere, si girava nel letto e mi ha sputato in faccia").

Nel prosieguo dell'escussione testimoniale, la persona offesa riportava, altresì, alla memoria uno specifico episodio di violenza durante il quale il prevenuto le scagliava addosso una bottiglia di diluente, minacciandola di distruggerla ed ucciderla qualora lo avesse lasciato. La denunciante riusciva, tuttavia, a spostarsi così evitando di essere colpita e, terrorizzata, chiedeva aiuto alla sorella e allertava i Carabinieri (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 16, "Quando sono arrivata sopra a casa che avevo dormito da mia madre, lui ha preso questa bottiglia di diluente e me l'ha lanciata. Io mi sono scansata e non mi ha colpito, però mi sono spaventata moltissimo e ho chiamato i Carabinieri in quell'occasione. Ho chiesto anche aiuto a mia sorella perché mi sono messa a gridare. Le ripeto, le porte sono proprio accanto. Lui mi diceva che mi doveva distruggere, che mi doveva uccidere se io lo lasciavo).

A seguito di siffatto episodio, l'autorità giudiziaria emetteva nei confronti del D. un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per un periodo di sei mesi e, nondimeno, per siffatto arco temporale il prevenuto restava a vivere all'interno dell'abitazione con la persona offesa. In proposito, su specifica domanda della difesa dell'imputato, la denunciante precisava che il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare era intervenuto nel febbraio 2015 e che per i successivi 5-6 mesi il prevenuto era rimasto presso l'abitazione coniugale, ossia fino a quando la persona offesa non aveva cambiato la serratura. La P. aggiungeva, infatti, che il D. non andava via spontaneamente, che ella aveva timore ad allontanare il marito da casa e che già da tempo - e segnatamente da quando aveva deciso di separarsi - dormiva in un'altra camera con la porta chiusa a chiave, rammentando anche che durante la notte il prevenuto era solito sbattere i pugni contro i mobili. L'imputato, peraltro, spesso bussava alla porta della camera ove dormiva la P. e le rivolgeva frasi del seguente tenore "Sai quanto ci vuole per buttare questa porta giù? Niente. Basta che tiro un calcio e entro". Riferiva che anche nel periodo successivo al provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare, l'imputato continuava a porre in essere atteggiamenti vessatori che si esplicavano perlopiù in atti di violenza verbale e psicologica. In particolare, il D. aveva cominciato a scrivere dei biglietti dal contenuto offensivo (riportanti frasi del seguente tenore "non vali neanche cinquanta Euro false" e "sei una donnaccia") e a collocarli sulle automobili presenti nella strada adiacente alla casa coniugale. Persisteva, peraltro, a scagliare oggetti dal balcone e a rivolgere alla persona offesa frasi

dal tenore minatorio, quali "se mi lasci, ti devo bruciare casa", "ti devo distruggere a vita". La P. ricordava che - poiché il marito, pur a fronte del provvedimento dell'autorità giudiziaria, non si allontanava dalla casa familiare di sua spontanea volontà - approfittava di una momentanea assenza del prevenuto per motivi lavorativi e decideva di cambiare la serratura dell'abitazione familiare. Il D., tuttavia, una volta resosi conto di tale situazione, aveva aspettato la moglie sul balcone di casa e le aveva intimato di riconsegnargli le chiavi perché doveva rientrare nell'abitazione.

Precisava che, pur a seguito dell'intervenuto effettivo allontanamento dalla casa familiare, il prevenuto si aggirava sempre nei paraggi dell'abitazione coniugale: in un'occasione aveva distrutto il cancello e l'aiuola dell'edificio e in un'altra circostanza aveva rotto con il martello il contatore, tanto da rendere necessario richiedere l'intervento dei Carabinieri.

Nel corso della deposizione dibattimentale la persona confermava ulteriormente che - fatto salvo i due-tre anni immediatamente successivi al trasferimento presso l'abitazione ubicata in G. - gli atteggiamenti aggressivi e violenti avevano caratterizzato, quasi quotidianamente, l'intera relazione matrimoniale e si erano aggravati a far data dal 2013 (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C., la quale riferiva, a pagina 23, che "Ogni giorno. C'è sempre... ha sempre un qualcosa per cominciare, sempre. Non ti fa stare mai serena, sempre con questo peso sulle spalle così come se questo padrone... Quindi hai paura anche di fare... che so, prendere questa borsa... ma non so se sbaglio o meno. Sono delle cose semplici queste, perché uno a sentirle dice "Ma possibile che questa donna con queste stupidaggini riesce ad avere questo matrimonio così...", eh, però bisogna vederlo come agisce in casa e tutti i giorni"). Riferiva che a tali comportamenti avevano assistito anche i figli i quali, una volta cresciuti, redarguivano il padre in ordine alle condotte adottate nei confronti della madre e, essendo preoccupati, suggerivano alla persona offesa di separarsi (cfr. pagine 14 e 24 del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'udienza dell'11.03.2019 da P.C.).

Ebbene, per completezza nella ricostruzione del quadro istruttorio devono richiamarsi anche le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi nell'ambito dell'espletato dibattimento.

La teste P.A., sorella dell'odierna persona offesa, riferiva innanzitutto - nel corso delle sommarie informazioni rese in data 5 dicembre 2014 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di ... - che non intercorrevano buoni rapporti con il D. in quanto quest'ultimo reputava i parenti della moglie dei ladri ed era solito offenderli con insulti. Dichiarava che l'odierna persona offesa era vittima del prevenuto e che la predetta veniva continuamente ingiuriata con i seguenti appellativi "babbiona ... zoccola ... puttana". Aggiungeva che l'imputato non aveva alcun rispetto nei confronti di P.C. e adottava nei suoi confronti un comportamento da marito padrone. Richiamava, peraltro, alla memoria uno specifico episodio, occorso in data 27 settembre 2014, allorquando l'imputato, essendo salito sul terrazzo dell'abitazione e avendo rinvenuto della polvere, iniziava ad offendere la persona offesa e la minacciava, terrorizzandola, con frasi del seguente tenore "ti devo ammazzare ... ti porto in pineta e ti brucio ... e do fuoco anche alla casa". In tale circostanza l'odierna denunciante, P.C. si determinava a chiedere l'intervento dei carabinieri.

Nel corso dell'escussione dibattimentale, peraltro, la teste P.A. dichiarava di abitare, a far data dall'anno 2007, nella stessa palazzina della persona offesa e di aver ricevuto confidenze da parte della sorella in ordine alle problematiche insorte nel rapporto matrimoniale. Confermava l'episodio - già riferito da P.C. - verificatosi nel 1982 allorquando i due coniugi abitavano a Taranto e la persona

offesa veniva maltrattata dal prevenuto, tanto da essere costretta ad andare a vivere a Ginosa. Aggiungeva che il D. era solito maltrattare e minacciare P.C. anche al fine di costringerla a non sporgere denuncia e in siffatte circostanze le diceva "te la devo fare pagare". In un'occasione il prevenuto aveva anche scagliato addosso alla persona offesa degli spiccioli. La teste specificava che nel 2014 P.C. aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri affinché il prevenuto andasse via dalla abitazione familiare e aggiungeva che, nonostante fosse stato disposto dall'autorità giudiziaria il suo allontanamento, il D. continuava a restare all'interno della casa coniugale e ad adottare il medesimo contegno. Dichiarava anche che in una circostanza P.C. aveva ricevuto un pugno nell'occhio da parte dell'odierno imputato, tanto da recarsi al pronto soccorso e che in più di qualche occasione aveva notato dei lividi e dei segni sul corpo della demandante anche se la predetta tendeva a nasconderli. La teste ribadiva di aver direttamente ascoltato le minacce rivolte dal prevenuto a P.C., evidenziando che talvolta il D., facendo finta di parlare al telefono, diceva - con il precipuo proposito di incutere timore - "mi servono cinque litri di diluente" destinati due alla persona offesa e due alla di lei sorella (ovverosia P.A.) (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese da P.A. dinanzi ai Carabinieri della stazione di ... in data 5 dicembre 2014 integralmente acquisito, su accordo delle parti, all'udienza dell'11 marzo 2019 e cfr., altresì, pagg. 35 e seguenti del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese dalla predetta alla medesima udienza).

La teste D.M., figlia dell'imputato e dell'odierna persona offesa, riferiva innanzitutto - nel corso delle sommarie informazioni rese in data 14 dicembre 2014 innanzi ai Carabinieri della stazione di ... - di aver assistito più volte ad episodi di violenza posti in essere da parte del prevenuto nei confronti della madre. Precisava, in particolare, che il padre, per motivi futili, colpiva la persona offesa con schiaffi, le scagliava addosso bottiglie e la spintonava, apostrofandola con epiteti del seguente tenore "troia ... puttana". Specificava che tale contegno era da sempre stato adottato dal prevenuto in danno della madre e che anch'ella aveva subito siffatti comportamenti. Aggiungeva che da circa dieci anni non viveva più presso l'abitazione familiare e, pur tuttavia, nelle circostanze in cui faceva ritorno a casa la situazione era sempre la stessa, di talché si determinava ad andare via. Dichiarava che la madre la informava, quasi quotidianamente, per telefono dei comportamenti assunti dal padre e che in talune occasioni aveva anche modo di sentire le urla e le minacce indirizzate dall'imputato alla denunciante. Più volte, peraltro, aveva assistito ad episodi in cui il prevenuto minacciava P.C., prospettandole di dare fuoco alla casa coniugale qualora costei avesse sporto denuncia. Riferiva, infine, di temere per l'incolumità della madre.

Nel corso dell'escussione dibattimentale, peraltro, la teste D.M. confermava di non vivere più presso l'abitazione familiare da quanto si era sposata, ovverosia dal settembre 2010. E nondimeno, riferiva di recarsi frequentemente presso la casa dei genitori sia durante i giorni della settimana e, ancor più, nel fine settimana. Dichiarava che il rapporto tra il padre e la madre non era stato tranquillo e che, anche dopo essere andata via dalla casa familiare, aveva avuto modo di assistere ad episodi in cui il prevenuto urlava contro la persona offesa, aggiungendo che siffatti comportamenti erano stati frequenti e costanti nel corso degli anni di matrimonio. Rammentava che, quando era piccola, aveva avuto spesso occasione di intervenire in soccorso della madre e che anche in periodi piuttosto recenti le era capitato di notare dei graffi sul volto della persona offesa; precisava, peraltro, di essere stata presente ai momenti di litigio. La teste D.M. riferiva che, nel periodo in cui era stato disposto dall'autorità giudiziaria l'allontanamento dalla casa familiare, il padre era comunque sempre rimasto all'interno dell'abitazione coniugale. Solo approfittando dell'assenza per circa dieci giorni



del prevenuto, legata a motivi lavorativi, erano riusciti - in mancanza di soluzioni alternative - a cambiare la serratura. Aggiungeva, infine, che il padre non aveva lavorato mai continuativamente e che, solo dopo il cambio della serratura della casa familiare, i genitori non si erano più visti, precisando che il padre tuttavia si aggirava nei pressi dell'abitazione coniugale (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese da D.M. dinanzi ai Carabinieri della stazione di ... in data 14 dicembre 2014 integralmente acquisito, su accordo delle parti, all'udienza dell'11 marzo 2019 e cfr., altresì, pagg. 40 e seguenti del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese dalla predetta alla medesima udienza).

Ciò premesso, non può trascurarsi di sottolineare come diversa sia l'immagine del rapporto matrimoniale fornita dall'imputato il quale, in sede di interrogatorio delegato - acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. all'udienza del 21 settembre 2020 - negava innanzitutto gli addebiti ascrittigli e dichiarava di non essere animato da alcuna volontà di avvicinarsi alla persona offesa. Spiegava, infatti, che, vivendo nella medesima cittadina ove abitava la P., incontrava casualmente la moglie nell'espletamento degli incombenzi quotidiani. Evidenziava, altresì, che era stata l'odierna persona offesa ad importunarlo e a proferire ingiurie nei suoi riguardi e di aver subito in passato aggressioni fisiche e verbali da parte dei familiari della P. (cfr. verbale di interrogatorio delegato reso dal prevenuto in data 18 gennaio 2016 e acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. all'udienza del 21 settembre 2020). Nella denuncia querela sporta in data 3 settembre 2015 e ratificata in data 8 settembre 2015, acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il prevenuto riferiva che l'odierna persona offesa, a causa della vicinanza con la sorella P.A., gli aveva reso la vita notevolmente difficoltosa. Aggiungeva che i rapporti con la sorella della moglie ed il cognato erano stati da sempre connotati da contrasti dovuti ad una denuncia risalente che il medesimo aveva sporto nei confronti dei predetti in merito alla realizzazione di opere edilizie abusive, oltreché ascrivibili alla mancata ottemperanza da parte dei succitati familiari agli obblighi di manutenzione e alle pulizie delle unità immobiliari. Dichiarava di essere stato il bersaglio di offese, minacce e aggressioni da parte della sorella della moglie e del cognato, tanto da determinarsi a sporgere querela nei loro confronti. Affermava di non aver mai alzato le mani nei riguardi di P.C. e dei figli, di aver sempre lavorato come operaio e di aver in tal modo sostenuto i bisogni del suo nucleo familiare, nonché di essere affetto da diverse patologie (cfr. verbale di denuncia querela sporta in data 3 settembre 2015 e ratificata in data 8 settembre 2015, acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p.). In sede di spontanee dichiarazioni, inoltre, il prevenuto evidenziava che il rapporto matrimoniale con la P. era stato connotato da un periodo buio in un arco temporale ricompreso tra il 1995 ed il 2000 a causa di questioni giudiziarie che avevano coinvolto sia il figlio sia la stessa moglie (la quale, dopo aver trovato un'occupazione lavorativa in un'azienda, veniva indagata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato). Dichiarava di aver sempre lavorato, occupandosi, in particolare, della manutenzione di ville a Ginosa Marina e a C.M. e di aver sostenuto i costi degli studi universitari della figlia e le spese legali per il figlio e la moglie. Aggiungeva di essersi adoperato per far fronte, sotto il profilo economico, alle cure mediche dei genitori della persona offesa e di averli personalmente assistiti. Confermava le percose poste in essere in danno della P. nell'anno 1983, specificando che si era trattato di un unico ed isolato episodio e sostenendo di non aver mai più maltrattato la moglie. Negava che l'abitazione familiare fosse stata acquistata dal padre della P. in quanto quest'ultimo percepiva una mera pensione e rammentava di aver subito aggressioni da parte della sorella della moglie e dal cognato, da cui erano scaturiti

procedimenti penali ancora pendenti (cfr. pagg. 4 e seguenti del verbale di trascrizione delle dichiarazioni spontanee rese dal prevenuto all'udienza del 10.01.2022).

## 2.Sulla violazione del divieto di ne bis in idem rilevata dalla difesa del prevenuto

Così ricostruita la vicenda fattuale, deve essere preliminarmente vagliata la questione sollevata dalla difesa del prevenuto all'udienza del 14 novembre 2016 concernente la prospettata violazione, nella vicenda in esame, del divieto di ne bis in idem. Invero, secondo la ricostruzione difensiva, essendo stato il D. già condannato, con sentenza del Tribunale di Taranto n.... del 16 giugno 2016, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. perpetrato ai danni dell'odierna persona offesa, sarebbe preclusa la celebrazione di un ulteriore giudizio nei confronti del prevenuto per i medesimi fatti di reato su cui si è formato il giudicato (cfr. sul punto pagine 3 e 4 del verbale di trascrizione delle argomentazioni svolte dal difensore dell'imputato all'udienza del 14.11.2016, nonché la memoria depositata in cancelleria in data 19 ottobre 2016).

Ebbene, in proposito, occorre preliminarmente evidenziare che secondo il consolidato principio giurisprudenziale, a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, la preclusione "derivante dal divieto di "bis in idem" prescinde dalla configurabilità di un astratto concorso formale e opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio" (così Cassazione penale, sez. VII, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 42994). Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, peraltro, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Cassazione penale, Sez. U, 28 giugno 2005, n. 34655; in senso analogo si vedano Cassazione penale, sez. II, 18 aprile 2008, n. 21035, Cassazione penale, sez. V, 1 luglio 2010, n. 28548, Cassazione penale, sez. V, 7 marzo 2014, n. 32352, Cassazione penale, sez. III, 1 febbraio 2018, n. 21994 secondo cui "ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta").

Tanto chiarito in punto di diritto, giova sottolineare come la sentenza del Tribunale di Taranto n. ...del 2016 - emessa nell'ambito del procedimento contrassegnato da R.G.N.R. .../2016 e R.G. Dib. .../2016 - afferisca a condotte integranti il reato di atti persecutori poste in essere dal D. in un arco temporale alquanto limitato e segnatamente circoscritto tra il 20 febbraio 2016 e il 26 marzo 2016. Trattasi, in particolare, degli episodi occorsi in data 20 e 22 febbraio 2016 nei quali il prevenuto - sul presupposto che fosse venuta meno l'efficacia del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso dal giudice civile - cercava di recarsi presso l'abitazione ove dimorava l'odierna persona offesa, tentava di investirla con la sua vettura e proferiva frasi minatorie contro la predetta; nonché di ulteriori condotte, oggetto di denuncia, poste in essere dal prevenuto nelle giornate del 23 febbraio 2016, del 15 marzo 2016 e del 26 marzo 2016, consistite in pedinamenti, appostamenti, aggressioni fisiche e verbali e minacce nei confronti della P. (cfr. sentenza n. ...del 16.06.2016 del Tribunale di Taranto emessa nell'ambito del procedimento contrassegnato da n. .../2016 R.G.N.R. e n. .../2016 R.G. Dib., prodotta dalla difesa all'udienza del 14 novembre 2016).

Di contro, le condotte che vengono in rilievo nel procedimento *de quo* e che sono, pertanto, suscettibili di valutazione e di compiuta delibazione al fine di ritenere integrati i contestati maltrattamenti, sono costituite dai reiterati comportamenti vessatori serbati dall'imputato in un lasso di tempo notevolmente significativo, realizzati sin dall'inizio del rapporto matrimoniale e aggravatisi - siccome risultante dalle emergenze probatorie sopra compendiate - a far data dall'anno 2013 e idonei a determinare nella persona offesa sofferenze fisiche e morali. Quanto testé evidenziato in ordine all'ambito temporale di riferimento e alle diverse tipologie di condotte poste in essere dal prevenuto rende palese l'infondatezza dell'eccezione concernente la violazione dell'art. 649 c.p.p. Non vi sono, invero, elementi per ritenere integrata alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione alla sentenza n. ...del 16 giugno 2016, in quanto essa concerne singoli e autonomi episodi circoscritti in un arco temporale limitato, oltre che diversi (avuto riguardo alla loro dimensione storico-naturalistica) rispetto ai comportamenti vessatori contestati al prevenuto nel procedimento *de quo*.

3. Sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla valutazione del quadro istruttorio in ordine al delitto di maltrattamenti di cui al decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2015 e di cui al capo b) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016.

Ricostruiti i fatti come sopra ed esclusa, nel caso di specie, la violazione del divieto del *ne bis in idem* deve ritenersi certamente dimostrata - alla luce delle emergenze istruttorie acquisite - la realizzazione da parte del D. delle condotte di maltrattamenti a lui contestate nel decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2015 e al capo b) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016.

Va, infatti, rilevato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (cfr. Cassazione penale, sez. V, 28 febbraio 1992, n. 2130). Occorre, altresì, osservare che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, ma anche le minacce e le privazioni imposte alla vittima, nonché gli atti di disprezzo e di umiliazione (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 10 febbraio 1990, n. 1857). Tale reato è, inoltre, "a condotta plurima" ed è caratterizzato oggettivamente da una serie o insieme di azioni od omissioni tale da poter considerare la condotta sopraffattrice dell'agente come comportamento assunto "a sistema", connotato che esclude che lo stesso possa ritenersi integrato da un episodio di mera occasionalità o dovuto a dolo d'impeto, isolato e frammentario (Cassazione penale, sez. VI, 13 marzo, 1987 n. 3032). Integra, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale (cfr. Cassazione penale, sez. III, 22 novembre 2017, n. 6724).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato *de quo*, è richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontarietà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo ed abituale. Se pure non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso

rigorosamente finalizzato alla realizzazione di quel risultato complessivo, tuttavia il dolo per il delitto ex art. 572 c.p. non può confondersi con la coscienza e volontarietà di ciascun frammento della condotta, perché deve essere accertato un nesso psicologico comune a tutti gli episodi, che debbono evidenziare il costante intento di infliggere quelle sofferenze al familiare (Cassazione penale, sez. VI, 16 marzo 1995, n. 356). Tale dolo consiste nella inclinazione della volontà dell'agente ad una condotta oppressiva e prevaricatoria, che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando come una sua consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere già altre volte (Cassazione penale, sez. VI, 20 gennaio 1992, n. 468). Né il delitto in questione resta escluso se nel tempo considerato vi siano, nella condotta dell'imputato, periodi di normalità o di accordo con i familiari, purché i vari episodi di sopraffazione ed aggressione alla sfera morale e materiale della vittima, pur tra loro intervallati da periodi di pace e di tranquillità, siano riconducibili unitariamente ad una oggettiva sottoposizione della vittima ad un vero e proprio sistema vessatorio, accompagnato dalla volontà, deducibile da quegli stessi episodi, di voler avvilito e sopraffare la vittima, imponendo una intollerabile degenerazione del rapporto familiare (Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2000, n. 7719).

Tanto premesso, occorre considerare che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa è emersa chiaramente la condotta vessatoria e maltrattante serbata dal prevenuto in pregiudizio della moglie in un arco temporale, peraltro, particolarmente apprezzabile. A tal riguardo non può trascurarsi preliminarmente di considerare che, secondo una impostazione oramai consolidata della Suprema Corte "la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni" (così da ultimo Cassazione penale, sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920, cfr. in senso conforme Cassazione penale, sez. III, 27 marzo 2003, n. 22848, Cassazione penale, sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348). In particolare, la Corte di Cassazione ha fissato i parametri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni della persona offesa dal reato. È, nello specifico, necessario sottoporre le suddette dichiarazioni a una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile) utilizzabile per corroborare le dichiarazioni, ovvero, laddove una verifica "ab estrinseco" non sia possibile, svolgere un esame attento e penetrante, condotto con rigore e spirito critico, che investa la attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l'abbia resa (cfr. *ex multis*, Cassazione penale, Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461).

Ebbene, nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che la testimonianza resa dalla persona offesa, con particolare riferimento alla dinamica degli eventi e alla riconducibilità degli stessi all'odierno imputato, sia assistita da un elevato grado di credibilità, oggettiva e soggettiva, trovando peraltro riscontro negli ulteriori elementi probatori acquisiti al procedimento. Sotto il profilo oggettivo, deve essere rilevato come il racconto fornito da P.C. sia rimasto uguale nel suo nucleo caratterizzante e sia stato ribadito nelle sue linee essenziali durante il corso dell'esame e del controesame. Nello specifico, la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa si è dimostrata priva di evidenti e insanabili contraddizioni o manifeste illogicità, tale da consentire una lettura sufficientemente piana e comprensibile del succedersi e del concatenarsi degli accadimenti. La donna ha, infatti, riferito i singoli episodi così come le si presentavano alla memoria. Sotto il profilo della credibilità soggettiva,

occorre evidenziare come la P. appaia testimone senz'altro attendibile non essendovi ragione alcuna per ritenere che la predetta nel denunciare gli eventi e nel rievocarli in dibattimento, sia stata mossa da ragioni di rancore, ovvero da spirito di vendetta nei confronti del prevenuto, dovendo conseguentemente escludersi che si sia determinata a rappresentare i fatti con intento calunniatorio. In relazione a ciò è sintomatico che la teste abbia espressamente dichiarato, senza infingimento alcuno, che nel corso della lunga relazione matrimoniale vi sono stati periodi, seppur temporalmente limitati, di maggiore tranquillità e serenità nel rapporto con il marito (come i due-tre anni successivi al trasferimento presso l'appartamento di Ginosa). Parimenti emblematico è che la persona offesa abbia riferito di non essersi recata presso il pronto soccorso e di non aver per lungo tempo sporto formali denunce contro il compagno, nutrendo un forte senso di vergogna e volendo evitare di arrecare preoccupazioni ulteriori agli anziani genitori. Analogamente significativo è che la denunciante abbia palesemente evidenziato come, nel periodo successivo al provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare, gli atteggiamenti vessatori realizzati dall'imputato si siano esplicitati soprattutto in atti di violenza verbale e psicologica e non anche in aggressioni fisiche. Tali circostanze dimostrano ancor più la portata sincera e non artatamente ricostruita delle dichiarazioni rese dalla P.. Nella vicenda in esame il proprolato della persona offesa trova, peraltro, significativo riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi escussi, ossia nelle dichiarazioni di P.A. e D.M. sopra compendiate.

Dal proprolato della persona offesa - supportato dai richiamati elementi di riscontro - è, dunque, incontrovertibilmente emerso che l'imputato ha reiteratamente offeso ed aggredito sia verbalmente che fisicamente la moglie, sottoponendola a continue vessazioni e umiliazioni, così creando un clima di ansia costante nella vita quotidiana della donna. Le indicate risultanze istruttorie hanno, pertanto, evidenziato che tali episodi di umiliazione e violenza - perpetrati frequentemente nel corso dell'intero rapporto matrimoniale e ulteriormente aggravatisi a far data dal 2013 - hanno indubbiamente provocato delle continue sofferenze fisiche e morali alla persona offesa.

Anche in ordine all'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti, appare certamente dimostrato che i singoli atti offensivi compiuti dal D. siano stati avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione dell'imputato di ledere il patrimonio morale e l'integrità fisica della coniuge, in quanto non può dubitarsi che le predette condotte siano state realizzate dal prevenuto nella consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria già posta in essere altre volte. E, invero, le modalità della condotta, reiterate in un lasso temporale apprezzabile e notevolmente prolungato (ossia per la durata del rapporto coniugale), il tenore delle minacce, siccome riferite da P.C., gli episodi di aggressione rappresentano indici i quali - oltre a concretizzare l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma che, lungi dal proteggere soltanto i beni dell'integrità fisica e dell'onore, difende in maniera più ampia la dignità della persona offesa - evidenziano inequivocabilmente il dolo da parte dell'imputato, che nessuna verosimile spiegazione o motivazione alternativa ha fornito ai suoi comportamenti.

Le risultanze probatorie comprovano, dunque, la pluralità di azioni maltrattanti, consistite in aggressioni fisiche e verbali, offese e minacce, poste in essere dall'imputato ai danni della moglie in un arco temporale apprezzabile.

Sul crinale probatorio, infine, alcuna efficacia dirimente può attribuirsi alla diversa versione fornita dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni rese nell'espletato dibattimento, nonché nel verbale

di interrogatorio delegato e nella denuncia-querela ratificata in data 8 settembre 2015 (atti acquisiti ex art. 513 c.p.p.). E, invero, il D. ha innanzitutto confermato il quadro accusatorio con riferimento ai rapporti particolarmente tesi e conflittuali sussistenti con la famiglia dell'odierna persona offesa. Il propalato del prevenuto non ha, inoltre, fornito elementi suscettibili di sfrondare di rilevanza penale le condotte contestategli in quanto, pur volendo astrattamente ammettere che anche la persona offesa e i di lei familiari abbiano adottato nei suoi confronti atteggiamenti offensivi, ciò non può di certo elidere la caratura criminogena dei comportamenti tenuti dal D. ai danni della P.. La diversa prospettazione dei fatti fornita dal prevenuto - imperniata sulla sussistenza di un contesto familiare conflittuale, sullo svolgimento da parte sua di un'attività lavorativa, sul pagamento degli studi universitari della figlia e delle spese legali per il figlio e la moglie, nonché delle cure mediche dei genitori della P. - risulta recessiva rispetto alle prove acquisite in ordine agli atti vessatori e persecutori realizzati dall'imputato e appare, conseguentemente, dotata di flebile portata dimostrativa e priva della capacità di ammantare di liceità le condotte maltrattanti poste in essere dal prevenuto.

Parimenti inconferente si rivela la tesi difensiva volta a sostenere che il narrato della persona offesa è risultato confuso e, come tale, inidoneo a sostenere la fondatezza delle contestazioni elevate a carico del prevenuto, avendo - secondo la difesa - la P. fornito un racconto generico e disancorato dal riferimento a specifici episodi, peraltro, non facilmente circoscrivibili sotto il profilo temporale. Invero, la persona offesa - seppur con i limiti dovuti alla condizione di prostrazione psicologica - ha più volte chiaramente ribadito, nel corso della deposizione testimoniale, che le condotte aggressive e violente sono state poste in essere dal prevenuto sin dall'inizio del matrimonio e sono state perpetrate per l'intera durata del rapporto coniugale, seppur intervallate da due-tre anni di apparente tranquillità, per poi aggravarsi ulteriormente a far data dal 2013. La P. - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato - non ha fatto solo riferimento agli episodi risalenti agli anni del 1982, ma ha richiamato alla memoria anche le recenti condotte maltrattanti. In particolare, la persona offesa ha anche compiutamente descritto le vessazioni subite dal 2013 (consistite in ripetuti sputi, reiterate espressioni ingiuriose e minacce di incendiare la casa coniugale, nel lancio di oggetti e, da ultimo, di una bottiglia di diluente), per poi evidenziare come siffatte condotte maltrattanti siano proseguite anche a seguito dell'emissione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare intervenuto, secondo il propalato della persona offesa, nel febbraio 2015 (e tanto trova integrale riscontro nel provvedimento emesso, ai sensi degli artt. 342 bis e ss. c.c., nei confronti dell'odierno prevenuto dal Tribunale civile di Taranto proprio in data 25 febbraio 2015 - prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 29 ottobre 2018 - in cui si ordinava al D. di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei riguardi della moglie e se ne disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale per la durata di sei mesi). E, invero, la P. ha rammentato che, nei sei mesi successivi al provvedimento di allontanamento, il prevenuto - il quale, in spregio alle prescrizioni impostegli, ha vissuto con la persona offesa - ha continuato a proferire nei suoi confronti espressioni ingiuriose e frasi minatorie, scrivendo e diffondendo biglietti dal contenuto offensivo e ponendo in essere atti di violenza verbale e psicologica.

Alla stregua delle considerazioni svolte e delle risultanze probatorie sopra compendiate può, pertanto, ritenersi certamente realizzata nel caso concreto una condotta integrativa di tutti gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. e deve essere, pertanto, conseguentemente affermata la responsabilità penale di D.N. in ordine a tale delitto.

4. Sul reato di cui all'art. 6 della L. n. 154 del 2001 di cui al capo a) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016

Quanto alla contestazione di cui all'art. 6 della L. n. 154 del 2001 di cui al capo a) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016, si impone a parere di questo Tribunale l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Invero, al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 7, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato il menzionato art. 6 della L. n. 154 del 2001 (che stabiliva che "Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale").

Orbene, alla luce ai quanto sopra esposto, l'imputato deve essere prosciolto dal reato contestato al capo a) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

5. Sul trattamento sanzionatorio

Quanto alla dosimetria della pena in ordine al delitto di maltrattamenti di cui al decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2015 e di cui al capo b) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016, il Tribunale non ritiene di poter concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Attraverso l'art. 62 bis c.p. il legislatore ha attribuito al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., quando si presentino con connotazioni tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla quantità, oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge. Tuttavia, le circostanze attenuanti generiche - come da tempo statuisce la Suprema Corte - non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1999, Milenkovic).

Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria dibattimentale non ha messo in luce alcun significativo elemento di segno positivo che il Tribunale possa valorizzare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pervicacia criminosa dimostrata dal prevenuto tramite la reiterazione delle vessazioni in un notevole arco temporale osta, infatti, alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

I delitti di maltrattamenti contestati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo evidente l'identità del disegno criminoso perseguito dall'imputato.

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., in considerazione della gravità dei fatti commessi - desumibile dall'intensità e dalla frequenza con cui gli stessi si sono verificati ai danni della persona offesa - stimasi equo applicare all'imputato la pena di anni 2 e mesi sei di reclusione (pena base di anni 2 e mesi 2 di reclusione - applicando la pena prevista al tempo della consumazione del delitto de quo, alla luce della formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 - aumentata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per la continuazione).

Consegue per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

In ragione dell'entità della condanna inflitta non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

#### 6. Sulle statuizioni civili

Dall'istruttoria svolta è emerso che le condotte poste in essere dal D. hanno certamente cagionato un danno alla persona offesa costituitasi parte civile: danno consequenziale agli anni di sofferenze patite per effetto delle violenze fisiche e psicologiche subite.

Pertanto, l'imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

L'imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in Euro 1.140,00, oltre accessori di legge, da versare in favore dello Stato.

Il carico del ruolo ed il numero di processi in definizione consigliano di fissare il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta, non consentendo il numero di processi in trattazione alla presente udienza la possibilità di redigere sentenza con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve D.N. dal reato di cui all'art. 6 della L. n. 154 del 2001 di cui al capo a) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre 2016 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p.,

dichiara D.N. colpevole del delitto di cui all'art. 572 c.p. di cui al decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2015, nonché del delitto di cui al capo b) del decreto che dispone il giudizio dell'11 ottobre



2016 e, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile P.C. da liquidarsi in separata sede; condanna altresì l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano complessivamente in Euro 1.140,00, oltre accessori di legge, da versare in favore dello Stato.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Conclusione

Così deciso in Taranto, il 10 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2022.